

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°01/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,  
considerato l'imminente inizio dei lavori di messa a norma del Magazzino n°57  
sito nel Punto Franco Nuovo, di cui al progetto A.P.T. n°1680, che verranno eseguiti  
dall'Impresa Costruzioni Ferracin S.r.l. di Jesolo (VE);

tenuto conto dell'esigenza di allestire – secondo il crono programma previsto  
per l'esecuzione dei lavori - le necessarie aree di cantiere a servizio delle opere sopra de-  
scritte;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime interessate  
dalla realizzazione dei cantieri in argomento, nonché in quelle ad esse limitrofe ai fini  
della sicurezza, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione  
d'uso di aree del demanio marittimo;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento  
per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

vista l'Ordinanza A.P.T. 28/2011;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-  
ti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime adiacenti il Magazzino n°57, indicativamente in-  
dividuate in tratteggio nell'allegata planimetria - progressivamente interessate dalle Fasi  
1, 2, 3 e 4 di esecuzione dei lavori citati in premessa -, in deroga a quanto stabilito  
dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, sono istituiti,  
ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare e pedonale,  
**dal 9 gennaio 2012 sino al termine delle opere citate in premessa**, della prevista durata  
complessiva di 420 (quattrocentoventi) giorni naturali consecutivi ovvero di 105 (cento-  
cinque) giorni per ogni singola Fase.

**1.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono con-  
sentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa e-  
secutrice dei lavori e/o altri autorizzati.

**Art. 2** – Nelle aree demaniali marittime, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata  
planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la  
viabilità, l'uso e l'accesso, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transi-  
to, fermata e sosta veicolare con rimozione, con deroga per i mezzi dell'impresa impe-  
gnata nella realizzazione delle opere e/o altri autorizzati, **dal 9 gennaio 2012 sino al ter-  
mine delle opere citate in premessa**, di cui al precedente Art.1.

**2.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono con-  
sentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai:

- a) veicoli privati condotti da persone che svolgono attività lavorative/servizio presso il  
Magazzino n°57 (frontisti);
- b) veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico o a compiti di sicurezza pubblica e di soc-  
corso;
- c) veicoli in dotazione agli organi di vigilanza e controllo;
- d) veicoli dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto;

e) mezzi commerciali o di fornitori che devono raggiungere i concessionari operanti presso il Magazzino n°57.

**Art. 3** – Nelle aree demaniali marittime, indicativamente evidenziate in grigio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica e sino al termine delle operazioni svolte con l'autogru di supporto alle attività di cantiere.

**3.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai:

- a) mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori e/o altri autorizzati,
- b) mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- c) mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- d) veicoli dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

**3.2** – L'Impresa dovrà coordinarsi con congruo anticipo con la Tergeste S.r.l. – società concessionaria dei Magazzini 57/A e 57 bis – e con i concessionari demaniali, Autorità ed Amministrazioni aventi sede presso il Magazzino n°57 in merito alle modalità di attuazione del provvedimento di cui all'Art.3;

**3.3** – l'impiego dell'autogru viene consentito per operazioni di breve durata e limitatamente per il tempo necessario alla loro esecuzione;

**3.4** – L'Impresa alla conclusione delle suddette operazioni dovrà riportare allo stato pristino l'area demaniale marittima interessata dalle operazioni dell'autogru.

**Art. 4** – L'impresa prima di effettuare le operazioni con l'autogru presso le aree demaniali regolate dalla presente Ordinanza di cui all'Art.2 dovrà:

**4.1** – delimitare anticipatamente l'area demaniale interessata dalle suddette attività;

**4.2** – preventivamente darne comunicazione ai concessionari demaniali, Autorità ed Amministrazioni aventi sede presso il Magazzino n°57.

**Art. 5** – L'impresa esecutrice dei lavori dovrà, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

**5.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

**5.2** – recintare le aree di cantiere in argomento, dotandole di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;

**5.3** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

**5.4** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**5.5** – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione, mettendo anche in atto tutti gli accorgimenti individuati mediante i coordinamenti in materia di sicurezza come regolamentato del D.Lgs. 81/08, promossi dall'Autorità Portuale Trieste in quanto committente dei lavori;


5.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

5.7 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.


Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì 4 aprile 2012

Allegata n.1 Planimetria



STABILIMENTO PORTUALE TRIESTE  
DIREZIONE REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE



PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 01/2012